



FABIO SAVINO

Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva *

Il contributo si propone di esaminare il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la giustizia predittiva in una prospettiva che prova a chiarire come le possibili applicazioni della prima nel processo civile potrebbero essere di varia natura, col limite invalicabile dell'impiego per generare una decisione sostitutiva di quella resa dal giudice.

The contribution aims to examine the relationship between artificial intelligence and predictive justice from a perspective that tries to clarify how the possible applications of the former in civil proceedings could be of various nature with the insurmountable limit of its use to generate a decision replacing the one rendered by the judge.

Sommario: 1. Introduzione: durata del processo e tecnologia; 2. L'intelligenza artificiale: un possibile inquadramento in rapporto al fenomeno giuridico processuale; 3. La giustizia predittiva: possibili declinazioni e limiti costituzionali; 4. Conclusioni parziali: sintesi dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dal possibile impiego dell'intelligenza artificiale nel processo; 5. Considerazioni finali: possibili alternative endosistemiche all'uso dell'intelligenza artificiale.

1. Introduzione: durata del processo e tecnologia.

Sono trascorsi solo poco più di due anni dall'ultima ed imponente riforma ed appena poco più tre mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo¹, ma il problema dell'eccessiva durata del processo civile resta sempre di difficile soluzione.

Il tema dell'eccessiva durata si colloca nel più ampio rapporto intercorrente tra processo ed economia non tanto sotto il profilo dei costi, quanto sotto quello delle ripercussioni che la lunghezza dello stesso ha sui percorsi produttivi e più in generale sulla affidabilità dell'intero sistema.

Il complessivo funzionamento del sistema giudiziario si intreccia con l'efficienza e la competitività dell'intero sistema produttivo, quasi al punto di veder sbiadire la sua principale funzione di essere servente alla tutela dei diritti, per manifestarsi come uno dei possibili fattori di attrattività per gli investimenti esteri e per la nascita di nuove attività di impresa.

(*) Dal presente contributo riveduto ed aggiornato è tratta la relazione *"Intelligenza artificiale e giustizia predittiva"* svolta nel corso del convegno internazionale *"Cyberlaw e intelligenza artificiale: nuove sinergie tra diritto e tecnologia"*, tenutosi in data 17 dicembre 2024 presso il Dipartimento di Scienze Economiche Giuridiche Informatiche e Motorie dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

¹ Naturalmente, il riferimento è alla Riforma Cartabia introdotta dal d.lg., 10 ottobre 2022, n. 149 e al recente Correttivo approvato con il d.lg., 31 ottobre 2024, n. 164.

In tale prospettiva, una tutela rapida ed efficiente dei diritti (di credito, di proprietà anche industriale ed intellettuale) e del rispetto dei contratti implica una valutazione positiva dell'incidenza del sistema giudiziario sull'economia.

Difatti, non è per niente casuale che l'Europa nell'erogare fondi per la ripresa dall'emergenza pandemica abbia chiesto un sensibile miglioramento del sistema giustizia in termini di rapidità ed efficienza, soprattutto in ordine ai tempi delle decisioni ed allo smaltimento degli arretrati degli uffici giudiziari.

Tuttavia, la necessità di avere una decisione in tempi rapidi è ormai espressione di una prospettiva tetragona che considera solo il fatto che essa debba pervenire velocemente o quantomeno in tempi ragionevoli, relegando così a mero dettaglio il profilo relativo al contenuto e alla giustizia della stessa.

Al riguardo, è stato autorevolmente osservato² come le risposte sin qui erogate alla richiesta di velocità ed efficienza del processo si muovano secondo tre diverse linee direttrici volte a: a) incentivare la giustizia consensuale e in generale tutti i sistemi di *soft law*; b) utilizzare le norme processuali come deterrenti per scoraggiare a monte il ricorso al processo, mediante l'aumento per le parti dei costi della giustizia, ed a valle mediante la previsione di sanzioni per quelle azioni valutate come imprudenti; c) valorizzare gli strumenti messi a disposizione dal progresso e dalla scienza.

Le prime due opzioni ed in particolare la seconda sono state molto battute dal legislatore processuale spesso impegnato a costruire barriere di accesso al processo a volte più visibili (si pensi all'aumento dei costi imposto alle parti), altre volte meno (si consideri l'introduzione di condizioni obbligatorie di procedibilità, la previsione di preclusioni sempre più stringenti, l'introduzione di filtri di ammissibilità nel grado di impugnazione), senza riuscire ad apportare un miglioramento effettivo in termini di efficienza e velocità dello stesso.

La terza invece si presta come possibile collocazione ideale dell'impiego dell'intelligenza artificiale al fenomeno processuale.

Negli ultimi tempi, è sempre più diffusa l'idea che le tecnologie informatiche, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, possano essere fattori utili alla risoluzione del problema della durata dei processi, favorendo la via verso una decisione in tempi più brevi.

Questa costruzione non è altro che una conseguenza del fatto che ormai l'impatto della tecnica e della tecnologia, nonché la rivoluzione digitale e la datificazione costituiscono aspetti che pervadono sempre più tutti i settori della vita sociale³.

² Così G. VERDE, *L'evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, pp. 1168 e ss.

³ Sul punto, si vedano, L. FLORIDI, *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*, Oxford, 2014 e J. VAN DIJCK, *Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology*, in *Surveillance & society*, 2014, XII, 2, pp. 197-208.

Segue alla superiore considerazione l'idea secondo cui il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale si registra ormai tutti i settori⁴: si pensi, per citarne solo alcuni tra i più rilevanti, alla medicina (in particolare la chirurgia), alla pubblica amministrazione, al lavoro, ai trasporti, alla produzione industriale, all'assistenza dei soggetti deboli⁵.

Pertanto, non pare più possibile ipotizzare di escluderne l'utilizzo a supporto degli operatori giuridici⁶, anche perché l'applicazione dell'intelligenza artificiale al settore giustizia e più in particolare al processo con le necessarie limitazioni potrebbe avere molteplici impieghi da cui trarre vantaggi in termini di efficienza e riduzione della durata⁷.

In questo quadro, si è poi diffusa una sorta di associazione diretta tra l'uso dell'intelligenza artificiale e la giustizia predittiva, nel senso che la seconda parrebbe costituire uno dei risultati applicativi più significativi (indubbiamente, il più pericoloso) dell'impiego della prima.

Una tale idea seppur indirettamente tesa ad oscurare altre possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale al fenomeno giuridico processuale (su cui più nello specifico *infra*), sarebbe considerata di elevata utilità al raggiungimento di insperati vantaggi in termini di efficienza e riduzione della durata dei processi.

Già da ora, va osservato come una simile prospettiva debba essere esclusa e, del resto, pare ormai acquisito che il possibile impiego dell'intelligenza artificiale al fenomeno giuridico processuale (anche rispetto alla decisione) possa essere considerato al più in chiave ausiliaria, e mai sostitutiva⁸.

⁴ Si segnalano tra i più recenti studi sull'impatto dell'intelligenza artificiale: AA.VV., *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, a cura di G. Cerrina Ferroni-C. Fontana-E. Raffiotta, Bologna, 2022; N. BOSTROM, *Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie*, Torino, 2023; K. CRAWFORD, *Né intelligente, né artificiale. Il lato oscuro dell'AI*, Bologna, 2022; P. DOMINGOS, *L'algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Torino, 2016; H. KISSINGER-D. HUTTENLOCHER-E. SCHMIDT-A. PICCATO, *L'era dell'intelligenza artificiale. Il futuro dell'identità umana*, Milano, 2023.

⁵ Si vedano in particolare per quanto riguarda i settori della medicina, della pubblica amministrazione e del lavoro: F. LAGORIA, *L'intelligenza artificiale in sanità: un'analisi giuridica*, Torino, 2020; C. MANNELLI, *Etica e Intelligenza Artificiale. Il caso sanitario*, Roma, 2022; A. ALOISI-V. DE STEFANO, *Your boss is an algorithm. Artificial Intelligence, Platform work and Labor*, Londra, 2022; F.V. PONTE, *Intelligenza Artificiale e lavoro*, Torino, 2024; AA.VV., *L'amministrazione pubblica nell'era digitale*, a cura di A. Lalli, Torino, 2022; E. BELISARIO-G. CASSANO, *Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione. Principi e regole del procedimento amministrativo algoritmico*, Pisa, 2023. Per un approccio più ampio, si vedano anche A. SIMONICINI-E. LONGO, *Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society*, in *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, a cura di H. W. Micklitz e altri, Cambridge, 2021, pp. 27-41.

⁶ In generale per gli studi relativi al settore dell'amministrazione della giustizia, si vedano AA.VV., *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline*, a cura di M. Palmirani-S. Sapienza, Milano, 2023; AA.VV., *Is law computable? Critical Perspectives on law and artificial intelligence*, a cura di S. Deakin-C. Markou, Londra, 2022; AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, a cura di A. Pajno-F. Donati-A. Perrucci, Bologna, 2022; AA.VV., *XXVI lezioni di diritto dell'Intelligenza Artificiale*, a cura di U. Ruffolo, Torino, 2021.

⁷ Da ultimo, si veda A. SIMONICINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, pp. 389 ss.;

⁸ Così, F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, in questa *Rivista*, 2024, p. 923; C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, pp. 76 e ss.; A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, pp. 491 e ss.

Da questa insuperabile restrizione, può allora nascere la necessità di delineare possibili campi applicativi dell'intelligenza artificiale, tracciando gli ambiti nei quali le preoccupazioni (di natura costituzionale) e le implicazioni per il sistema giustizia siano meno pericolose e, pertanto, tollerabili, rispetto ad altre e più invasive applicazioni che ne determinerebbero un uso (dis)funzionale allo sviluppo di sistemi di giustizia predittiva.

Per dar forma a questa linea direttrice, occorre svolgere qualche considerazione sui due termini in rilievo, ovvero intelligenza artificiale e giustizia predittiva.

2. L'intelligenza artificiale: un possibile inquadramento in rapporto al fenomeno giuridico processuale.

Definire l'intelligenza artificiale è compito arduo, soprattutto se si parte dall'idea di ricondurla nell'ambito di una specifica tecnologia, in luogo di qualificarla come una scienza o disciplina a sé stante⁹.

Indubbiamente, è proprio tale ultima opzione ad essere stata seguita dall'apparato definitorio del regolamento sull'intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689) che nei considerando numeri 4 e 138 identifica l'intelligenza artificiale come una "famiglia di tecnologie".

Tale approccio evoca una raffigurazione dell'intelligenza artificiale come una sorta di contenitore in cui confluiscono più elementi, al punto da essere rappresentata come una scienza dell'informatica comprendente diversi strumenti tecnologici con differenti caratteristiche tecniche, capacità e approcci.

Dal punto di vista storico, è noto che di intelligenza artificiale si sia iniziato a parlare poco dopo la metà del secolo scorso a margine di un convegno nel 1956 sulle cd. macchine intelligenti, ad opera di colui che ne viene considerato il pioniere¹⁰.

⁹ Sul punto, v. G. ALPA, *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di ID., Pisa, 2020, p. 13; M. SOMALVICO-F. AMIGONI-V. SCHIAFFONATI, *Intelligenza artificiale*, in *Storia della Scienza*, a cura di S. Petruccioli, IX, Roma, *Istituto della Enciclopedia Italiana*, 2003, p. 603.

¹⁰ Il riferimento è a John Mc Carthy che nel convegno organizzato presso il Dartmouth College in New Hampshire definì l'intelligenza artificiale come *"the science and engineering of making intelligent machine, especially intelligent computer programs"*. Sul punto v., J. MCCARTHY, *What is Artificial Intelligence?*, in www-formal.stanford.edu, 12 novembre 2007. Tuttavia, non va trascurato come già nel 1950 si possano rinvenire i prodromi della riflessione negli esperimenti del matematico Alan Turing che, pur senza individuare un espresso riferimento all'intelligenza artificiale, come invece fatto sei anni dopo da Mc Carthy, in un articolo pubblicato sulla rivista *Mind*, intitolato *"Computing Machinery and intelligence"* esordisce chiedendosi *"Can machines think?"*. Il matematico affronta la riflessione utilizzando un test, conosciuto appunto come *"Test di Turing"* o *"Imitation game"*, creato con lo scopo di confrontare l'intelligenza artificiale e quella umana. Il test si svolge con tre partecipanti: l'intervistatore, un uomo e una donna. L'intervistatore, che non può vedere gli altri, deve cercare di scoprirne il sesso facendo delle domande; gli interlocutori risponderanno utilizzando la telescrivente; il test si complica ulteriormente in ragione dei ruoli assegnati all'uomo e alla donna. Difatti, uno dei personaggi ha il compito di mentire, mentre l'altro deve essere sincero. Successivamente, uno dei partecipanti, uomo o donna, viene sostituito da un computer all'insaputa dell'intervistatore che, in questa seconda fase dovrà indovinare se sta parlando con un umano o una macchina. Per comprendere se il test di Turing sia superato, occorre verificare se la percentuale di errore registrata con la

Venendo a tempi più recenti ed anteriori agli ultimi provvedimenti legislativi a livello europeo, si possono segnalare interventi normativi e para-normativi legati da un unico filo conduttore, ovvero quello di regolarizzare il rapporto degli operatori con l'intelligenza artificiale¹¹.

Tra questi, va ricordata per la sua estrema rilevanza la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, redatta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) ed approvata dal Consiglio d'Europa il 3 dicembre 2018¹².

La Carta Etica si poneva l'obiettivo di favorire l'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore giustizia, nell'ottica di migliorarne qualità ed efficienza pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali, delineando cinque principi etici nella cui cornice deve necessariamente essere inserito il possibile utilizzo degli algoritmi: a) il principio del rispetto dei diritti fondamentali, nel senso che l'uso degli algoritmi deve essere compatibile con questi ultimi¹³; b) il principio di non discriminazione, a specifica prevenzione dello sviluppo o intensificazione di ogni discriminazione tra individui o gruppi di individui; c) il principio di qualità e sicurezza, mediante l'impiego nell'elaborazione dei dati e delle decisioni di giustizia, di fonti certificate e di dati inalterabili su modelli concepiti in modalità multidisciplinare ed ambiente tecnologicamente sicuro; d) il principio di trasparenza neutralità e integrità intellettuale, che assicuri l'accessibilità e la comprensibilità dei processi di acquisizione ed elaborazione dati, ammettendo revisioni esterne ed indipendenti; e) il principio del controllo da parte dell'utilizzatore, mediante un approccio di tipo deterministico che permetta all'utente degli strumenti informatici di essere informato e consapevole e, pertanto, padrone delle proprie scelte.

Il testo graduava poi i possibili utilizzi degli applicativi algoritmici, selezionando quelli da incoraggiare, ovvero quelli relativi alla valorizzazione del patrimonio giurisprudenziale, quelli che richiedono l'adozione di cautele metodologiche tra cui gli strumenti di supporto alle misure di risoluzione alternativa delle controversie in materia civile, quelli che richiedono il supporto di ulteriori studi scientifici tra cui la profilazione dei magistrati e la giustizia predittiva ed infine quelli da valutare con riserva, come ad esempio in materia penale quello relativo all'applicativo algoritmico per la profilazione degli individui.

macchina rimane uguale o inferiore a quella registrata con l'essere umano e di conseguenza la macchina potrà essere definita intelligente valutandosi superato il test.

¹¹ Ne fornisce una ricostruzione analitica G. BARONE, *La regolamentazione dell'intelligenza artificiale: è corsa agli armamenti*, in *Diritto penale e processo*, 2024, pp. 992 e ss.

¹² Prima di essa, vanno ricordate anche la Dichiarazione di Asilomar stilata all'esito della stessa conferenza sui benefici dell'intelligenza artificiale tenutasi ad inizio gennaio del 2017, nonché le linee guida adottate da Stati ed organizzazioni sovranazionali tra cui si segnalano quelle adottate dall'Irlanda e le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2019.

¹³ Sul punto v. anche J. NIEVA FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, pp. 117 ss.

La Carta Etica ha costituito lo spunto per l'adozione dell'*AI Bill of Rights* negli Stati Uniti che, a sua volta indica i principi da rispettare nello sviluppo dei sistemi algoritmici, mentre a livello europeo ha ispirato la Convenzione quadro sull'Intelligenza Artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, adottata dal Consiglio di Europa il 17 maggio 2024, nonché da ultimo il Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024, meglio noto come *AI Act*¹⁴.

L'*AI Act* costituisce il primo atto legislativo comunitario a disciplinare l'intelligenza artificiale mediante la previsione di una serie di regole armonizzate.

Esso prevede una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale correlata all'incidenza negativa sui diritti fondamentali, nel tentativo di prevenirne rischi di lesione¹⁵.

Gli Stati membri si stanno attivando per eseguire le disposizioni dell'*AI Act* ed in particolare l'Italia si è mossa con il d.d.l. n. 1146 del 20 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", ispirato alla necessità di proporre un giusto bilanciamento tra l'opportunità ed i rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale.

Esso si compone di 26 articoli suddivisi in 6 capi: preliminarmente individua le definizioni e i principi generali¹⁶ e successivamente classifica nel capo II l'utilizzo e l'applicazione degli algoritmi ai cd. settori strategici¹⁷, nel cui ambito agli artt. 14 e 15 è previsto il riferimento all'attività giudiziaria.

Fermo come per gli altri settori strategici l'approccio antropocentrico, per l'attività giudiziaria il disegno di legge ammette l'impiego degli algoritmi allo scopo di meglio organizzare e semplificare il lavoro e così per tutte quelle attività a supporto della funzione giurisdizionale, come può essere la ricerca dei precedenti.

Inoltre, propone di devolvere alla competenza del tribunale civile le controversie aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

¹⁴ Per qualche riferimento generale sul testo normativo si rinvia ancora a G. BARONE, *La regolamentazione dell'intelligenza artificiale: è corsa agli armamenti*, op. cit., pp. 992 e ss. e G. PROIETTI, *Definire l'indefinibile? I sistemi di intelligenza artificiale alla ricerca di un inquadramento sistematico*, in *Contratto e impresa*, 2024, pp. 915 ss.

¹⁵ La distinzione prevede prodotti a rischio basso o minimo, prodotti a rischio alto, prodotti a rischio inaccettabile e dunque vietati, e prodotti che costituiscono un rischio specifico in punto di trasparenza. L'inserimento in tali categorie è dato dalla funzione, dallo scopo e dall'utilizzo dello strumento e, di conseguenza, diversa sarà la regolamentazione da adottare.

¹⁶ Quanto alla definizione dei sistemi di intelligenza artificiale, l'articolo 2 ne propone una del tutto analoga a quella dell'*AI Act*; quanto ai principi il d.d.l. si preoccupa di fissare l'impiego equo e corretto degli algoritmi, la qualità, la sicurezza e la protezione dei dati utilizzati e dei processi con cui gli stessi vengono trattati ed elaborati dai sistemi di IA e la sostenibilità digitale. A tal fine, si prevede che l'adozione dei sistemi algoritmici avvenga rispettando i diritti e le libertà fondamentali della persona ed i principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, i sistemi dovranno essere rispettosi dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e senza pregiudizio per la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si tratta in sostanza di principi che riproducono integralmente il sistema delineato dal Reg. UE 2024/1689.

¹⁷ Le disposizioni in rilievo per i vari settori esprimono la connotazione antropocentrica che si esplica attraverso il permanere del potere decisionale in capo all'uomo, ovvero il soggetto che opera nei singoli settori strategici.

Il testo che verrà sottoposto all'approvazione non prevede la creazione di apposite agenzie, affidando a quelle preesistenti, ovvero l'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) e l'ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) il compito di vigilare sull'attuazione della normativa italiana ed europea in tema di intelligenza artificiale.

Infine, il d.d.l. contiene una delega al Governo per adeguare la normativa nazionale all'*AI Act* e per definire una disciplina organica da applicare alle ipotesi di uso dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

E' in questo quadro normativo che diviene via via più complesso, anche se per quanto riguarda specificamente la normativa interna esso allo stato resta esclusivamente subordinato all'*iter* di approvazione e alla conversione in legge del d.d.l. 1146/2024, che va declinata una possibile ricostruzione anche in termini definitivi dell'intelligenza artificiale con le sue possibili articolazioni.

Ogni approccio definitorio non potrà tuttavia prescindere dall'indirizzo delineato dall'*AI Act*, ispirato ad una neutralità dal punto di vista tecnologico ed alla valorizzazione delle possibili esigenze future su cui incidono la velocissima evoluzione ed il mercato che sorge proprio in relazione all'impiego dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, la possibile configurazione dovrà essere necessariamente ampia, non esistendo allo stato una definizione di intelligenza artificiale generalmente condivisa¹⁸.

Tenendo ferme queste premesse, l'intelligenza artificiale può essere intesa come un sistema tecnologico che consente ad un computer, ad una macchina, di analizzare grandi quantità di dati e sulla base di essi di adottare comportamenti intelligenti, anche assumendo decisioni.

Più semplicemente, si tratta di una tecnologia in base alla quale una macchina è in grado di svolgere funzioni tradizionalmente appartenenti alla capacità umana¹⁹.

Chiaramente non tutti sistemi tecnologici possono convergere verso questa ampia definizione.

Ad esempio, è noto che tutti i computer operano sulla base di algoritmi che sono stabili in quanto fissati a monte dal programmatore originario, mentre solo quelle tecnologie e quelle

¹⁸ Sul punto, si vedano anche, J. TURNER-ROBOR RULES, *Regulating Artificial Intelligence*, London, 2019, pp. 7 ss; M.U. SHERER, *Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies and Strategies*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2, 2016, p. 359; C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, p. 102; A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in *Rivista BioDiritto*, 1, 2019, p. 8, secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere un termine "contenitore" inclusivo di una varietà di tecniche computazionali e di processi associati di tipo algoritmico dedicati a migliorare l'abilità delle macchine nel fare cose che richiedono intelligenza. Si vedano anche G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024 e AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritto*, a cura di E. Gabrielli e U. Ruffolo, in *Giur.it.*, 2019, pp. 1656 e ss.

¹⁹ In tal senso, anche la definizione che si legge in F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Riv. AIC*, 1, 2020, p. 416. L'autore richiama uno scritto di M.A. BODEN, *Artificial intelligence: a very short introduction*, Oxford, 2018, p. 1, per il quale l'intelligenza artificiale è una tecnologia che cerca di "make computers do the sorts of things that [human] minds can do". Sul tema, si veda anche J. NIEVA FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., pp. 8 e ss., ove è presente un'ampia bibliografia sul tema.

macchine basate sull'autoapprendimento o *machine learning*²⁰ possono inserirsi nella definizione di intelligenza artificiale appena prospettata.

Tali ultimi sistemi sono quelli che attraverso l'analisi di un'enorme quantità di dati generano automaticamente algoritmi che saranno impiegati nel loro funzionamento, operando così in via autonoma.

Si inserisce in questo quadro la rilevante distinzione tra sistemi di intelligenza artificiale debole (o limitata) e sistemi di intelligenza artificiale forte o (generale)²¹.

Sono considerati sistemi di intelligenza artificiale debole, quelli funzionali allo scopo di risolvere compiti determinati e ben individuati, mentre sono classificati come forti, quei sistemi capaci di emulare in tutto e per tutto il pensiero umano²².

Si tratta nella prima configurazione di strumenti in cui i risultati conseguono in via esclusiva alle istruzioni impartite a monte dai programmatori e nella seconda di sistemi dotati di capacità di autoapprendimento o *machine learning*, in grado di generare risultati autonomi.

La diversità delle due modalità risiede nel fatto che nei sistemi forti la macchina emula le funzioni della mente umana senza giungere a simularle, eseguendo funzioni e prestazioni assimilabili all'impiego dell'intelligenza, in assenza di una vera e propria intelligenza umana capace anche di riprodurre stati mentali²³.

Rispetto a tale bipartizione non sembrano esservi significative controindicazioni rispetto alla valutazione di sistemi deboli di intelligenza artificiale quale possibile ausilio per gli operatori giuridici.

Essi ben potrebbero prestarsi ad essere considerati funzionali all'obiettivo di semplificazione del lavoro, facilitando, altresì, un miglioramento in termini di organizzazione dello stesso per un'ampia gamma di attività, con la rigorosa esclusione di quella decisionale che non potrà mai essere affidata ad un sistema algoritmico sostitutivo del giudice persona, nella forma di quella che viene generalmente definita giustizia predittiva di tipo sostitutivo.

Tenendo fermo ed inderogabile questo limite i cui argini sono resi inattaccabili dalla intangibilità di numerosi precetti costituzionali, su cui ampiamente nel paragrafo successivo, si possono tuttavia individuare alcuni ambiti applicativi in cui l'intelligenza artificiale può essere utilmente sperimentata con risultati benefici per gli operatori giuridici.

²⁰ Si tratta nello specifico di sistemi tecnologici che si caratterizzano per essere capaci di estrarre automaticamente modelli significativi da enormi quantità di dati per futuri utilizzi.

²¹ Ne dà conto da ultimo anche G. PROIETTI, *Definire l'indefinibile? I sistemi di intelligenza artificiale alla ricerca di un inquadramento sistematico*, op. cit., pp. 886 ss.

²² Sul punto, si veda anche il Quaderno giuridico Consob, *AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?*, a cura di F. Consulich, M. Maugeri, C. Milla, T.N. Poli, G. Trovatore, 2023, pp. 23-26.

²³ Così A. CONTALDO-F. CAMPARA, *Intelligenza artificiale e diritto. Dai sistemi esperti "classici" ai sistemi esperti "evoluti": tecnologia e implementazione giuridica*, in *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici lus condendum o "fantadiritto"?*, a cura di G. Taddei Elmi, A. Contaldo, Pisa, 2020, pp. 70 ss.

In estrema sintesi, è possibile distinguere campi applicativi che riguardano più propriamente l'organizzazione del processo, da ambiti che si posizionano in modo più funzionale rispetto all'attività decisionale.

Quanto ai primi, può sostenersi come l'uso dell'intelligenza artificiale potrà favorire la semplificazione delle attività e la razionalizzazione delle risorse costituendo un valido supporto per l'anonimizzazione dei dati sensibili dei provvedimenti ai fini dell'inserimento nelle banche dati, per la catalogazione dei documenti prodotti in giudizio e per la gestione e l'esecuzione di attività semplici e preliminari.

Quanto ai secondi, l'impiego dell'intelligenza artificiale può agevolare sia la creazione delle massime giurisprudenziali, che la ricerca dei precedenti nell'ottica di facilitare ed auspicabilmente velocizzare la decisione.

Sempre posizionata nella categoria di ausilio al giudice nella fase di assunzione della decisione, l'intelligenza artificiale può rivelarsi produttiva in quei giudizi in cui sia necessario svolgere specifiche valutazioni tecniche. A titolo meramente esemplificativo, si pensi a quelle controversie che richiedono la determinazione di importi monetari (calcolo dell'indennità di licenziamenti da riconoscere al lavoratore, determinazione dell'assegno divorzile) o valutazioni più propriamente medico scientifiche (computo della percentuale di invalidità civile, quantificazione del danno biologico in caso di lesioni personali, l'individuazione dell'entità dei risarcimenti in controversie di responsabilità medico sanitaria), o ancora la ricostruzione di dati fattuali e tecnici (calcolo delle distanze, quantificazione delle immissioni)²⁴.

Tali ultime ipotesi sono di recente venute in evidenza molto di frequente in altri ordinamenti in controversie di varia natura e vanno via via moltiplicandosi²⁵.

²⁴ Sul punto, vedi per tutti ancora, F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., p. 924, che però esclude l'equivalenza tra l'ausilio fornito dall'intelligenza artificiale e l'attività del consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che *“in difetto congenito dell'indicazione delle fonti di conoscenza (dove il principio di attendibilità della testimonianza dell'esperto), la somministrazione dei dati elaborati per AI non può equivalere a quella del consulente tecnico di ufficio in ragione della dovuta assenza di ogni deferenza verso il modello di calcolo della risposta. Anzi, in luogo della deferenza epistemica che tipicamente connota la relazione tra il giudice e l'esperto, qui l'atteggiamento appropriato alla relazione deve essere di diffidenza, a al modo in cui lo scetticismo professionale caratterizza alcune funzioni di controllo – si pensi alla revisione contabile, per es. – allo stesso modo deve esserlo per la risultanza del Large Language Model (LLM) che calcola in modo statisticamente prevalente la successione lessicale in frasi costruite in supposta corrispondenza di senso al c.d. prompt.”*. Si veda anche dello stesso Autore, *Lo stato presente del procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico*, in *La consulenza tecnica d'ufficio. Funzione, oggetto, sindacabilità*, a cura di S. Patti e R. Poli, Torino, 2024, pp. 8 e ss.

²⁵ Ne dà conto anche V. CAPASSO, *Usi e abusi di ChatGPT come law e fact finder*, in *questa Rivista*, 2025, pp. 38 e 39 che ricorda nello specifico due decisioni, avendone segnalate più sinteticamente anche altre. La prima è quella di un giudice colombiano in materia di assistenza, resa dopo aver espressamente interpellato l'intelligenza artificiale. Il giudice sudamericano è abilitato all'impiego dell'intelligenza artificiale dalla legislazione interna che ne incentiva l'uso, ai fini del possibile miglioramento dell'efficienza del processo. La seconda proviene da un giudice olandese che interpella, dandone poi espressamente conto

Altro sottoinsieme applicativo non interferente in via diretta con la decisione può individuarsi in quelle attività materiali di raccolta e comparazione efficiente dei dati: si tratta di un'attività tipica di quei contenziosi seriali che sono frutto dell'odierna massificazione dei rapporti commerciali²⁶.

Da ultimo, ma tralasciando le due ampie aree sopra delineate ed orientando la prospettiva alla professione forense²⁷, l'impiego dell'intelligenza artificiale potrebbe essere adeguato rispetto a quel particolare lavoro para legale sino ad ora svolto direttamente dagli avvocati che, diversamente, potrebbero iniziare a giovare maggiormente dell'ausilio dello strumento tecnologico per creare *dossier* riepilogativi semplici, ma funzionali alla preparazione ed alla proposizione delle controversie²⁸.

Nei campi appena tracciati, l'impiego della tecnologia algoritmica potrebbe configurarsi come uno strumento efficace di lavoro nell'ottica di migliorare i risultati in termini di efficienza del processo.

Tuttavia, questi potenziali ambiti applicativi esauriscono il catalogo del possibile impiego dell'intelligenza artificiale al processo, posto che è preclusa ogni ipotesi di introdurre nel sistema processuale una decisione che provenga per intero dal sistema algoritmico, in sostituzione del giudice persona.

nella motivazione, un sistema di intelligenza artificiale per stabilire in una controversia in tema di sopraelevazione, quale fosse la durata media dei pannelli solari ed il prezzo medio dell'energia elettrica.

²⁶ Al riguardo, v. anche G. DE CESARE, *Small claims e intelligenza artificiale: una proposta efficientista*, in *questa Rivista*, 2025, pp. 56 e ss.

²⁷ Sul punto, anche G. ALPA, *La difesa dei diritti e il ruolo dell'avvocato nell'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale*, in *Contratto e impresa*, 2024, pp. 267 e ss.

²⁸ Si tratterebbe di evocare quella figura largamente diffusa negli Stati Uniti, meglio nota come *legal assistant* o *paralegal specialist*.

3. La giustizia predittiva: possibili declinazioni e limiti costituzionali.

In via di prima approssimazione, per giustizia predittiva²⁹ può intendersi l'impiego di algoritmi di tipo predittivo generati da un sistema di intelligenza artificiale al fenomeno giudiziario e nello specifico a quello processuale³⁰.

Il tema può spesso ingenerare equivoci metodologici, posto che esso viene frequentemente associato al fenomeno fantascientifico della decisione interamente robotica, o comunque generata in via diretta da una macchina in sostituzione del giudice, attraverso un procedimento interamente tecnologico ed automatizzato.

E' stato osservato³¹, come il fenomeno della giustizia predittiva vada distinto da quello decisamente più fantasioso della decisione proveniente interamente dalla macchina, dovendosi viceversa intendere in maniera più restrittiva l'ipotesi in cui vengano impiegati sistemi automatizzati da parte del giudice nello svolgimento del processo ed in particolare del percorso decisionale³².

La prospettata differenziazione non appare propriamente convincente ed anzi i rispettivi confini che dovrebbero marcarne il contenuto appaiono assai labili.

Ed infatti, nell'ipotesi in cui il giudice (persona fisica) impiegasse lo strumento algoritmico e fondasse la decisione sul risultato reso dall'interrogazione al sistema di intelligenza artificiale, non vi sarebbe alcuna differenza rispetto all'ipotesi (seppur fantascientifica) di decisione resa interamente da una macchina.

Si tratterebbe nel primo caso di veicolare il risultato decisionale fornito dal sistema di intelligenza artificiale proprio attraverso il giudice, il quale altro non risulterebbe che un mero "strumento" per conferire cittadinanza ad una decisione non resa dallo stesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì da un sistema tecnologico algoritmico.

Resterebbe così un dato obiettivamente difficile da verificare, in base al quale il giudice impegnato a redigere la decisione potrebbe comunque interrogare un sistema di intelligenza

²⁹ Tra i tanti contributi sul tema si vedano: M. PALMIRANI-S. SAPIENZA-C. BOMPRESZI, *Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel sistema giustizia: funzionalità, metodologie, principi*, in *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline. Diritto e Intelligenza Artificiale*, a cura di M. Palmirani-S. Sapienza, Milano 2022, pp. 1-36; A. GARAPON-J. LASSEGUE, *Justice Digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, Francia 2018, trad. it. *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, 2021; A. SANTOSUOSSO-G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. it.*, 2022, VII, pp. 1760-1782; M. BARBERIS, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan Law Review*, 2022, II, pp. 1-18; F. BEX-H. PRAKKEN, *Can predictive justice improve the predictability and consistency of judicial decision-making?*, in *Legal knowledge and Information Systems*, a cura di E. Schweighofer, Amsterdam 2021, pp. 207-213; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 2018, III, pp. 872-893; E. BATTELLI, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice*, in *Giust. civ.*, 2020, pp. 280 e ss.

³⁰ Una simile definizione è proposta anche da A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 390.

³¹ A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 392.

³² Propongo la distinzione sempre A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 393.

artificiale fondato su algoritmi predittivi e poi utilizzare il risultato fornito, in modo che la decisione sia interamente appiattita sul verdetto tecnologico.

Fermo restando che ad una simile evenienza dovrebbe accompagnarsi quanto meno ad una espressa dichiarazione attestante l'impiego dell'algoritmo predittivo in ossequio al non derogabile principio di trasparenza tecnologica, essa risulterebbe difficilmente arginabile se non attraverso una interdizione a monte dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico processuale.

Tuttavia, una tale ipotesi finirebbe per risultare non percorribile ed in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione attuale.

Cercando allora di circoscrivere l'ampia definizione generale di giustizia predittiva sopra prospettata, essa potrebbe essere strutturata nel senso che le decisioni collegate in via più o meno diretta ad un sistema algoritmico di tipo predittivo costituirebbero il prodotto dell'attività di uno strumento informatico basato su una serie enorme di dati giurisprudenziali che esaminati attraverso algoritmi di cernita e di smistamento, nonché di reti neurali, permettono di anticipare quali saranno le probabilità statistiche di successo in una controversia.

In tale ultima versione, essa potrebbe essere ampliata e configurata in un duplice senso.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella allo stato non ammessa nel nostro ordinamento per quanto più specificamente si osserverà successivamente, ovvero di decisione non solo resa, ma proveniente in via diretta ed esclusiva da un sistema tecnologico, o meglio da una macchina³³.

Una seconda più verosimile, ma comunque da sottoporre ad un attento controllo, potrebbe essere quella sopra descritta del giudice che nel rendere la decisione, dapprima interroghi un sistema di intelligenza artificiale di tipo predittivo e poi finisca per basarsi esclusivamente sull'*output* reso dalla macchina, inserendolo all'interno del processo, nella forma di una decisione classica che nella sostanza altro non sarebbe una perfetta replica del risultato fornito dalla macchina³⁴.

Se come detto la prima delle due ipotesi è esclusa dal nostro ordinamento per insormontabili limiti costituzionali, il tema va allora ricondotto alla domanda se possa applicarsi un sistema di giustizia predittiva alla decisione, nel senso di avere una decisione effettuata sulla base di algoritmi che effettuano calcoli a partire dalla grande massa di dati forniti, per reperire delle ricorrenze a scopo di previsione.

³³ Sarebbe proprio l'ipotesi fantascientifica dei cosiddetti robogiudici come sono stati spesso definiti e su cui si vedano A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., pp. 491 e ss. ed il volume a cura di A. CARLEO, *Decisione robotica*, Bologna, 2019.

³⁴ Evenienza, che per quanto comunque non apprezzabile, non dovrebbe prescindere da una rigorosa ed inderogabile applicazione del principio di trasparenza tecnologica, in virtù del quale il giudice dovrebbe espressamente dichiarare di aver impiegato il risultato fornito da una macchina sulla base dei dati dallo stesso inseriti.

In altri termini, ci si deve chiedere se sia possibile impiegare sistemi automatizzati di decisione giurisdizionale che adoperano algoritmi che con un elevato grado di autonomia e di emulazione del ragionamento umano possano costituire il fondamento di una possibile decisione.

Ora riprendendo la visione generale, per giustizia predittiva pare potersi intendere l'applicazione di algoritmi di tipo predittivo generati da sistemi di intelligenza artificiale alla funzione giudiziaria, comprendendosi tutte quelle tecnologie predittive impiegate anche in funzione della decisione, sia essa definitiva e idonea a passare in giudicato, sia essa interlocutoria, come potrebbe essere ad esempio per le ordinanze decisorie o per quelle provvisorie di accoglimento e di rigetto di nuovo conio introdotte agli artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.

Ne può allora seguire una duplice declinazione in sostitutiva ed ausiliaria³⁵.

La prima si individua allorquando la macchina sostituisca integralmente il giudice nella decisione³⁶.

La seconda si caratterizza in un ausilio al giudice, attraverso elementi forniti dal sistema algoritmico che una volta impiegati possano agevolarlo nel rendere la decisione.

Detto altrimenti, si tratta di distinguere la giustizia predittiva descrittiva in cui gli algoritmi forniscono la decisione prima che il giudice si pronunci, sulla base del censimento dei dati costituiti da precedenti analoghi, in un sistema caratterizzato da calcolabilità e prevedibilità della decisione, da quella prescrittiva in cui il giudice si limita ad utilizzare gli algoritmi, esclusivamente quale supporto per lo svolgimento di parti più o meno rilevanti del percorso decisionale³⁷.

La continua evoluzione nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo potenzialmente applicabili alla decisione giudiziaria³⁸ induce però a mettere in rilievo gli insuperabili problemi di costituzionalità che una tale evenienza pone, dal momento che numerosi precetti costituzionali risulterebbero irrimediabilmente lesi, ove si aprisse

³⁵ E' la sagace ricostruzione effettuata anche da M. BARBERIS in *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, op. cit., p. 2.

³⁶ Sul punto si vedano anche gli scritti di G. MAMMONE, M. LUCIANI, E. VINCENTI, M.R. COVELLI, L. DE RENZIS nel testo, *Decisione robotica*, op. cit., pp. 23 e ss.; 63 e ss.; 111 e ss.; 125 e ss.; 139 e ss.;

³⁷ Cfr. sul punto ancora, A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, op. cit., pp. 394 e ss. che ne ricorda anche le ormai famose applicazioni. Quanto a quella descrittiva citando la sperimentazione effettuata nel Regno Unito avente ad oggetto la previsione del risultato delle decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani e che aveva raggiunto una percentuale di coincidenza con i verdetti effettivamente resi pari al 75%, naturalmente agevolata dalla standardizzazione del tipo di procedimento. Quanto a quella prescrittiva richiamando l'emblematico caso Loomis deciso da un giudice statunitense ed avente ad oggetto la valutazione della possibile recidiva in sede penale.

³⁸ E' relativamente recente proprio l'entrata in scena di sistemi di tipo generativo come *ChatGpt* che è in grado non solo di analizzare i dati esistenti, ma anche di crearne di nuovi. A tale sistema si è ancor più recentemente affiancato anche quello denominato *BARD*.

all'impiego di un sistema di intelligenza artificiale generativo, quale fonte di sviluppo della giustizia predittiva sostitutiva.

In una rapida panoramica, il primo principio che verrebbe ad essere violato è quello espresso dall'art. 102 Cost. per il quale la funzione giurisdizionale (nella sua interezza) è esercitata da magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Il riferimento contenuto nel precetto costituzionale è al magistrato inteso come persona fisica e porta ad escludere che il prodotto dell'esercizio della funzione giurisdizionale possa essere reso da un sistema tecnologico che surroghe il giudice persona fisica.

Viene in rilievo poi l'art. 111 comma 2 della Cost., anche in relazione all'art. 3: il processo deve svolgersi dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale. Terzietà ed imparzialità sono presupposti necessari ed irrinunciabili in un processo che aspira ad essere giusto e rispetto al quale risultino affermati sia il principio di eguaglianza e di non discriminazione, sia quello di indipendenza della funzione giudiziaria³⁹.

L'impiego degli algoritmi è con alto grado di probabilità fonte di discriminazione che può essere la diretta conseguenza di una parziale o errata scelta dei dati da somministrare alla macchina, la quale incorporando tale scelta (errata) finisce per restituire un *output* discriminatorio⁴⁰. Ne deriva un divieto di impiegare algoritmi discriminatori, ovvero testati su dati del tutto discriminatori, in quanto in violazione con il principio dell'art. 111 comma 2 Cost., in relazione all'art. 3.

Anche il successivo comma 6 dell'art. 111 della Cost. sarebbe compromesso dall'impiego di algoritmi sostitutivi della decisione.

Il precetto costituzionale impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati e, pertanto, ove mai si dovesse giungere ad impiegare un sistema algoritmico in chiave sostitutiva, se ne dovrebbe imporre la massima comprensibilità all'interno delle decisioni⁴¹.

Il principio dell'art. 111 comma 6 della Cost. è di portata assoluta, nel senso che esso non deve essere considerato solo nell'ottica della possibile impugnazione, ma anche in ragione del fatto

³⁹ Sull'art. 111 della Costituzione si vedano tra i tanti A. ANDRONIO, *art. 111*, in *Commentario alla Costituzione*, III, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Milano, 2006, pp. 2114 e ss.; M. CECCHETTI, *Il principio del giusto processo nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in *Giusto processo*, a cura di P.M. Tonini, Padova, 2001, pp. 49 ss.; L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, 2004; G. COSTANTINO, *Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, pp. 1073 ss.; G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 111 Cost. e l'imparzialità del giudice nel processo civile*, in *QG*, 2000, pp. 81 e ss.

⁴⁰ D'altronde, non è causale che l'*AI Act* preveda che chi produca e commercializzi sistemi di IA nel settore giustizia debba testarli su dati esenti da errori e di conseguenza non discriminatori.

⁴¹ Sul punto di veda E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 2022, pp. 59 e ss. e per i riferimenti specifici all'art. 111 comma 6 C., si vedano ancora A. ANDRONIO, *art. 111*, in *Commentario alla Costituzione*, *op. cit.*, pp. 2111 e ss.; I. ANDOLINA- G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, II ed., Torino, 1997; V. DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, IV, pp. 230 ss.

che ogni provvedimento giurisdizionale – o almeno – quelli aventi carattere decisorio devono essere motivati. Ciò determina un ineludibile corollario per il quale l'uso delle tecnologie predittive correlate alla funzione giudiziaria deve esplicitarsi solo attraverso un linguaggio altamente comprensibile.

Chiaramente, tutte le controindicazioni di natura costituzionale sono incentrate sulla figura del giudice e sui relativi precetti che ne trattano, tanto che anche l'art. 101 comma 1 Cost.⁴² risulterebbe leso dall'impiego degli algoritmi predittivi: i giudici sono soggetti soltanto alla legge e l'impiego di un algoritmo decisionale evocherebbe un vincolo per il giudice ulteriore rispetto a quello (esclusivo) costituito dalla legge.

Da ultimo e sempre rispetto alla centralità del giudice viene in rilievo anche l'art. 25 Cost.⁴³, secondo cui ogni soggetto ha diritto al giudice naturale precostituito per legge: anche in tale precetto è immanente la valutazione del giudice come persona fisica.

Da un altro, ma non meno rilevante versante, viene in evidenza anche l'art. 24 Cost. che attribuisce a tutti il diritto di agire per la tutela dei diritti ed interessi legittimi, sancendo l'inviolabilità del diritto di difesa⁴⁴.

Ebbene, l'impiego della tecnologia algoritmica quale base della decisione può costituire con elevato grado di probabilità una lesione dei diritti e degli interessi legittimi. Al riguardo, è ancor più imprescindibile che operi senza condizioni il principio di trasparenza nella forma per la quale, ove mai si volesse impiegare la tecnologia algoritmica in un processo decisionale, è necessario e non derogabile, non solo che il destinatario del procedimento decisionale di provenienza tecnologica ed algoritmica sia prontamente informato del predetto uso, ma anche che lo stesso sia posto in grado di comprendere la decisione, le ragioni che la sostengono, le argomentazioni sviluppate in chiave motivazionale dal sistema, in una strettissima relazione con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 comma 6 Cost.

Tale esigenza permane anche ipotizzando un impiego per così dire solo formalmente minore. Si tratterebbe dell'ipotesi in cui la decisione, pur resa nel contenuto dal giudice, venga solo formalmente prodotta dalla macchina, impiegata per redigere il provvedimento: anche in una tale fattispecie, solo apparentemente di minore rilievo andrebbe imposto l'obbligo di dichiarare espressamente il percorso svolto.

⁴² Sull'art. 101 C., v. N. ZANON e L. PANZERI, *art. 101*, in *Commentario alla Costituzione*, *op. cit.*, pp. 1957 e ss.

⁴³ Sul principio del giudice naturale si vedano V. ANDRIOLI, *La precostituzione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, pp. 369 ss.; M.F. GHIRGA, *Riflessioni sul significato di giudice naturale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 8052 ss.; A. PROTO PISANI, *Per l'attuazione ragionevole della garanzia del giudice naturale*, in *Foro it.*, 2000, V, pp. 121 ss.; R. ROMBOLI, *Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice*, in *Giur. cost.*, 1992, II, pp. 3244 ss.;

⁴⁴ Sull'art. 24 si vedano tra i tanti: A. POLLICE, *art. 24*, in *Commentario alla Costituzione*, *op. cit.*, pp. 502 ss.; M. CAPPELLETTI-V. VIGORITI, *I diritti costituzionali delle parti nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, pp. 604 e ss.; L.P. COMOGGIO, *La garanzia costituzionale dell'azione e il processo civile*, Padova, 1970; L.P. COMOGGIO-M. SCARPONE-M. NOBILI-F. BRICOLA-N. MAZZACUVA, *Rapporti civili. Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, artt. 24-26, Bologna-Roma, 1981.

Più di recente, è stato ancora evidenziato⁴⁵ come vi siano due ulteriori parametri costituzionali ad essere intercettati dal possibile impiego di algoritmi decisionali, ovvero quello secondo cui l'amministrazione della giustizia avviene in nome del popolo e secondo una pluralità di gradi: il primo conferma l'illegittimità costituzionale di possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale sostitutiva alla decisione; il secondo di dover necessariamente ridurre alla relatività ogni accertamento condotto mediante intelligenza artificiale che, viceversa, tende a porsi come assoluto, almeno nel momento in cui è reso *ad excludendum* di alternative simultanee. Negando l'impiego della tecnologia algoritmica in chiave di giustizia predittiva sostitutiva e riconducendone il possibile utilizzo solo nelle forme di quella ausiliaria, ma sempre e comunque nel rispetto dei parametri costituzionali sopra richiamati, si individuano i benefici ed i correlativi svantaggi della possibile applicazione al processo civile, con la precisazione che in ogni caso i principali benefici potrebbero conseguire anche in via endosistemica e senza l'uso dell'intelligenza artificiale.

4. Conclusioni parziali: sintesi dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dal possibile impiego dell'intelligenza artificiale nel processo.

E' allora opportuno sintetizzare i possibili vantaggi (fungibili, in quanto conseguibili come si vedrà anche per altra via) ed i correlativi svantaggi soprattutto con riguardo alla funzione strettamente decisoria che possono derivare dall'impiego dell'intelligenza artificiale.

Partendo dai possibili vantaggi, il primo ed apparentemente più consistente potrebbe essere individuato nella capacità di superare l'incalcolabilità giuridica, favorendo la prevedibilità e la calcolabilità (delle decisioni)⁴⁶.

Il completo e più veloce recupero di tutti i precedenti correlati al caso concreto, nonché la puntuale organizzazione degli stessi, potrebbe favorire la soluzione evitando oscillazioni e

⁴⁵ Così ancora F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., pp. 922 e ss.

⁴⁶ Si vedano al riguardo anche gli studi di M.G. LOSANO, *Giuriscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, 1969, pp. 22 e ss. e di V. FROSINI, *Cibernetica, diritto e società*, Milano, 1973. Già Max Weber aveva evidenziato la stretta relazione tra la prevedibilità dell'esito giudiziale e l'efficienza del mercato in *Economia e diritto*, Tubingen, 1922, vol. IV, *Sociologia politica*, a cura di F. Casabianca, G. Giordano, Torino, 1999, p. 472. Si vedano inoltre le opere a cura di A. CARLEO, *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017 e *Il vincolo giudiziale del passato*, Bologna, 2018 e poi P. GROSSI, *A proposito de "il diritto giurisprudenziale"*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, pp. 10 e ss. ed ancora, D. DALFINO, *Giurisprudenza creativa e prevedibilità del diritto giurisprudenziale*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, pp. 1030 ss; ID., *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, in *Foro it.*, 2018, V, pp. 385 ss. Secondo tale ultimo Autore, in *Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo*, in *Questione giustizia*, 3 luglio 2019, tuttavia "certezza e prevedibilità non significano, però, aritmetica calcolabilità. Il giudizio non si compie soltanto attraverso la fredda applicazione della legge al caso concreto e il giudice non è puro strumento di applicazione meccanica del contenuto della legge. Interpretare significa spiegare, adattare, completare, esercitare un'opzione valutativa. E poiché i fatti da accertare sono incalcolabili, gli esiti istruttori non sempre prevedibili e i valori o la loro percezione suscettibili di mutare nel tempo e nello spazio, nessuna precisa calcolabilità è predicabile".

contraddizioni nelle decisioni che finiscono per ridurre la fiducia dei consociati nel sistema giustizia⁴⁷.

Così e almeno in teoria, l'impiego di un sistema algoritmico quale strumento ausiliario per il giudice ai fini della possibile risoluzione delle controversie, seppur non ancorata all'accertamento dei fatti rilevanti, ma basata sulla ripetitività delle conseguenze giuridicamente rilevanti prodottesi nel tempo dalla ricorrenza di quei fatti, potrebbe maggiormente favorire l'avvicinamento al valore della certezza del diritto⁴⁸.

A livello più generale poi la tendenziale prevedibilità della decisione derivante dal possibile impiego dell'intelligenza artificiale finirebbe per segnare una consistente riduzione della distanza tra i sistemi di *civil law* e quelli di *common law*, data la valorizzazione totalizzante del precedente giurisprudenziale.

Eppure, il vantaggio della prevedibilità della decisione è ostacolato da due aspetti non trascurabili.

Il primo si manifesta quando per la soluzione della controversia occorra confrontarsi con clausole generali e valoriali, come possono essere il dolo, la colpa, la buona fede, la giusta causa, per citarne solo alcune⁴⁹: in tali ipotesi, il metodo algoritmico e la prevedibilità statistica non potranno mai andare oltre il tendenziale.

Il secondo intercetta in prima battuta il tema della selezione e dell'individuazione dei fatti rilevanti e poi quello della valutazione delle risultanze probatorie⁵⁰: entrambi i profili incidono direttamente sulla prevedibilità della decisione.

Ma prescindendo dai possibili vantaggi in termini di prevedibilità e certezza della decisione, se ne possono comunque individuare altri.

Uno dal quale peraltro ad oggi non pare derivare alcuna controindicazione è quello già menzionato e dato dalla maggiore velocità ottenibile nel campo della ricerca giurisprudenziale dei precedenti.

⁴⁷ Sul punto ma con riguardo al processo amministrativo v. anche F. PATRONI GRIFFI, *Tecniche di decisione e prevedibilità nella sentenza amministrativa*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 183.

⁴⁸ Lo evidenzia anche M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Decisione robotica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019, p. 63.

⁴⁹ Sul tema si veda E. FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003; ID., *Il sindacato della Corte di cassazione sulle clausole generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, pp. 581 ss.

⁵⁰ Al riguardo, v. anche A. CARRATTA, in A. Carratta-M. Taruffo, *Poteri del giudice*, in *Commentario c.p.c.*, diretto da S. Chiarloni, *Sub. art. 112 c.p.c.*, Bologna 2011, p. 75 ss. Si veda anche, *Lo statuto del giudice e l'accertamento dei fatti*, Atti del XXXII Convegno Nazionale dell'AIIPC, tenutosi a Messina il 27 ed il 29 settembre 2019, Bologna, 2019. Inoltre, sempre A. CARRATTA in *Decisione robotica e valori del processo*, *op. cit.*, pp. 498 e ss. traccia ulteriori limiti alla prevedibilità individuabili sul versante della componente giuridica della decisione giudiziale. Si tratta del tema della individuazione ed interpretazione della norma che presenta margini di incertezza crescenti dovuti all'affermarsi di un ordinamento multi-livello in cui operano congiuntamente numerose fonti normative. Infine, gli ultimi limiti individuati sono la crisi del positivismo, nonché il susseguirsi sempre più frequente di riforme delle discipline normative applicabili.

Attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale è possibile la costituzione di archivi giurisprudenziali in cui la ricerca del precedente e delle leggi, anche in ragione del dilagare delle fonti multilivello, possa essere non solo più rapido, ma anche più agevole, semplice e soprattutto efficace⁵¹.

Numerose banche dati giuridiche tra quelle esistenti hanno adottato tecniche di impiego dell'intelligenza artificiale, al fine di ottimizzare le ricerche dei precedenti, anche attraverso supporti specifici basati su sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo abilitati a fornire riscontro a quesiti posti dagli utenti⁵².

Inoltre, come peraltro già sopra osservato, sempre in chiave ausiliaria l'intelligenza artificiale può costituire un valido supporto in tutte quelle controversie in cui vi sia l'esigenza di effettuare valutazioni di tipo prettamente tecnico e calcoli di tipo esclusivamente numerico, ovvero sia necessario determinare importi monetari a vario titolo⁵³, per la risoluzione di cause semplici, seriali e ripetitive⁵⁴, o infine anche per le cosiddette *small claims*⁵⁵.

Di certo un consistente vantaggio, l'intelligenza artificiale può apportarlo ove impiegata per migliorare l'organizzazione degli uffici giudiziari, come ausilio e rafforzamento del processo telematico, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti servizi di cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni alle parti, nonché guardando agli atti processuali, quale possibile strumento per favorirne la standardizzazione formale (anche dei provvedimenti del giudice), migliorando così a valle anche il rapporto tra i protagonisti del processo⁵⁶.

Diversamente, va però osservato come non pochi sarebbero gli svantaggi che possono derivare dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il primo è strettamente correlato alla prevedibilità della decisione e ne costituisce il rovescio della medaglia: dall'impiego dell'intelligenza artificiale non può che aumentare il rischio di una standardizzazione delle decisioni.

⁵¹ V. sul punto G. LEGNINI, *Introduzione*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, op. cit., p. 12; L. DE RENZIS, *Primi passi nel mondo della giustizia "high tech": la decisione in un corpo virtuale tra tecnologia e umanità*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, op. cit., pp. 150 ss.;

⁵² Si ricordano a titolo esemplificativo le due banche dati di merito di recente operative: la Banca Dati di merito Pubblica – BDP (<https://bdp.gisustizia.it>) e la Banca Dati di merito Riservata – BDT accessibile dai soli magistrati.

⁵³ Sul punto, v. M.R. COVELLI, *Dall'informatizzazione della giustizia alla decisione robotica? Il giudice di merito*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, op. cit., p. 133.

⁵⁴ Sul punto v. ancora M.R. COVELLI, *Dall'informatizzazione della giustizia alla decisione robotica? Il giudice di merito*, op. cit., p. 133 e J. NIEVA FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., pp. 64 ss.; A. BASSOLI, *L'intelligenza artificiale applicata alla giustizia: i giudici robot*, in www.altalex.com.

⁵⁵ V. da ultimo anche, G. DE CESARE, *Small claims e intelligenza artificiale: una proposta efficientista*, op. cit., pp. 56 e ss.

⁵⁶ In tal senso v. anche A. CARRATTA, *Decisione Robotica e valori del processo*, op. cit., p. 495.

E' lecito pensare che le decisioni fondate sull'algoritmo si conformeranno automaticamente al precedente con un brusco arresto dell'evoluzione giurisprudenziale e con un diritto che restando fisso e statico, trascinerà la giustizia verso l'omogeneizzazione e l'appiattimento⁵⁷. Tuttavia, a questa (macro)controindicazione si affianca anche quella del probabile aumento del rischio di parzialità che si verificherebbe, allorquando i dati siano somministrati al sistema algoritmico non correttamente. Tale ipotesi sarebbe resa ancor più probabile ove si ammettesse che tale operazione fosse affidata a gruppi animati da prevalenti interessi economici e non assoggettati al rigoroso controllo pubblico: ne seguirebbe sia una destabilizzazione in termini di imparzialità ed indipendenza (soprattutto per il decidente), sia un pericolosissimo rischio di lesione delle libertà.

Infine, non minori e difficilmente superabili sarebbero gli svantaggi conseguenti alla perdita della flessibilità e della dialettica nell'operazione di adeguamento della norma generale alla fattispecie concreta.

Qui appare invalicabile il limite dell'impiego dell'intelligenza artificiale alla ricostruzione del fatto.

Difatti, il sistema tecnologico dovrebbe effettuare una perfetta simulazione di quel procedimento logico svolto dal giudice, attraverso tre fasi: la prima consistente nel ricondurre la pluralità di fatti agli schemi astratti e predeterminati dall'inserimento dei dati nel sistema algoritmico; la seconda consistente nella selezione dei fatti rilevanti e da provare; la terza che giunge all'esito delle prime due e fonda la decisione sui fatti per i quali è stata raggiunta la prova.

Ora, un tale processo logico ed emulativo appare difficilmente praticabile con l'impiego del sistema algoritmico⁵⁸.

In chiusura, dovrebbe poi certificarsi la piena e totale affermazione del dato ormai caratterizzante anche il processo telematico⁵⁹, ovvero la definitiva spersonalizzazione e l'allontanamento di ogni rapporto tra il giudice e le parti.

⁵⁷ Del resto, l'importanza e l'evoluzione delle prassi giurisprudenziali è attestata anche dall'ultima riforma del processo che in buona parte ha codificato orientamenti della giurisprudenza di legittimità affermatesi negli ultimi anni e ritenuti virtuosi. Sul punto, si veda G. DELLA PIETRA, *Le «pampuglie» nella delega e nello schema di decreto legislativo per l'efficienza del processo civile*, in *questa Rivista*, 2022, p. 339. V. anche M. STELLA, *Nullità processuali e tutela del contraddittorio. Combien est effective les préjudice effective?*, in *questa Rivista*, 2022, p. 408.

⁵⁸ Basti pensare a titolo solo esemplificativo al giudizio di rilevanza per ammettere la prova costituenda o alla valutazione del *periculum in mora* ai fini della concessione di una misura cautelare che integrano valutazioni tali da non poter essere mai demandate ad un sistema algoritmico.

⁵⁹ In tal senso, depongono già l'art. 127 *bis* c.p.c. che disciplina lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi e l'art. 127 *ter* c.p.c. che prevede il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.

5. Considerazioni finali: possibili alternative endosistemiche all'uso dell'intelligenza artificiale.

In chiusura, tracciati limiti costituzionali, vantaggi e svantaggi dell'intelligenza artificiale, con l'ulteriore precisazione per quanto riguarda la decisione di un impiego al più come strumento ausiliario e mai sostitutivo, occorre considerare se effettivamente i vantaggi delineati siano ottenibili solo mediante l'uso della tecnologia algoritmica, ovvero se non possano essere comunque raggiunti attraverso la valorizzazione di strumenti per così dire endosistemici.

In particolare ed osservando più da vicino i due principali vantaggi ottenibili dall'impiego dell'intelligenza artificiale, ovvero la prevedibilità e calcolabilità del diritto ed il miglioramento in termini di efficienza e velocità del processo è forse possibile individuare valide alternative prive di tutte le possibili controindicazioni correlate all'uso dello strumento algoritmico.

Quanto al primo, nonostante l'imprevedibilità sia allo stato una costante ineliminabile⁶⁰, è stato osservato come un rimedio all'incalcolabilità possa essere individuato *"nella riscoperta dell'importanza della funzione nomofilattica delle Corti Supreme"*⁶¹.

La funzione nomofilattica trova la sua previsione nell'art. 65 comma 1 della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) secondo cui la Corte di Cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge⁶².

Valorizzando la funzione nomofilattica si può garantire l'eguaglianza tra i consociati, la certezza del diritto, la ragionevole durata dei processi, la riduzione dell'eccessiva conflittualità, con ulteriori e meno diretti benefici sull'efficienza degli organi giurisdizionali e sulla rapidità della decisione⁶³.

Da questa angolazione e considerando la molteplicità delle fonti da cui possono derivare più frequentemente incertezze e contraddizioni, la centralità della funzione nomofilattica assume rilievo ancora maggiore, posto che orienta l'uniformità dell'interpretazione della legge, evitando nel rispetto finale del principio di uguaglianza che norme identiche siano interpretate in modo difforme.

Tuttavia e diversamente dalla standardizzazione che conseguirebbe all'applicazione dell'intelligenza artificiale e del metodo algoritmico con la conseguente fissità del diritto, la

⁶⁰ V. al riguardo, N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in *Calcolabilità giuridica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2017, pp. 23 e ss.

⁶¹ Per tutti sul punto A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 505. Si vedano anche i saggi di A. PROTO PISANI, *I precedenti della Corte Costituzionale e interventi necessari sulla Corte di Cassazione*, in *Il vincolo giudiziale del passato*, op. cit., pp. 269 e ss.; N. IRTI, *Sulla relazione logica di con-formità (precedente e susseguente)*, in *Il vincolo giudiziale del passato*, op. cit., pp. 17 e ss.; G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Il vincolo giudiziale del passato*, op. cit., pp. 27 e ss.

⁶² Sulla nomofilachia si veda anzitutto P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, *Disegno generale dell'istituto*, Milano-Torino-Roma, 1920, ora in *Opere giuridiche*, VII, rist., Roma, 2019, pp. 34, 92 e ss., 105 e ss.; P. CALAMANDREI-C. FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1958, pp. 1055 e ss. e più recentemente, S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, Torino, 2013.

⁶³ Così, ma in termini decisamente più ampi sempre A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 507.

valorizzazione della funzione nomofilattica non impedirebbe comunque una possibile evoluzione interpretativa volta ad eliminare, o quanto meno a mitigare, possibili lacune e contraddizioni.

Nondimeno, l'assenza del vincolo del precedente nel nostro ordinamento di *civil law* non esclude mutamenti successivi, ove l'interpretazione diffusa si rilevi poi ingiusta o pregiudizievole.

Così, è proprio la funzione nomofilattica ad assicurare certezza, prevedibilità ed uguaglianza mediante la valorizzazione del precedente quale linea guida esegetica in virtù della quale è possibile discostarsi dall'interpretazione del giudice, ove ricorrano apprezzabili e fondate motivazioni⁶⁴.

Le superiori osservazioni possono utilmente fondare l'idea che la funzione nomofilattica e la sua massima valorizzazione permetterebbero di ottenere i medesimi vantaggi in termini di calcolabilità e prevedibilità, senza dover necessariamente fronteggiare i limiti e gli svantaggi insiti nell'impiego dell'intelligenza artificiale.

Osservando poi i possibili vantaggi in termini di rapidità ed efficienza del processo, può sostenersi come anche qui l'impiego dell'intelligenza artificiale non sia l'unica soluzione, per quanto innegabili siano i benefici in tutte quelle attività organizzative del processo e preparatorie della decisione.

Costituisce un dato ormai certo quello secondo cui il miglioramento in termini di rapidità ed efficienza del processo possa essere conseguito attraverso un aumento delle risorse inteso sia quale aumento dei decidenti, sia in forma di potenziamento ed implementazione delle strutture a supporto del giudice per tutti quegli aspetti propriamente organizzativi.

Per tale ultima via, il pensiero corre all'ufficio per il processo⁶⁵.

⁶⁴ In tal senso sempre, A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 509. Si veda anche M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, pp. 720 e ss.; ID., *Una riforma della Cassazione civile*, ivi 2006, pp. 763 ss. In giurisprudenza tra le più recenti Cass., ord., 7 giugno 2024, n. 16006 secondo cui "*L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione*"; Cass., ord., 5 marzo 2024, n. 5822; Cass., 4 gennaio 2024, n. 211; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2022, n. 29862. Si vedano anche Cass. Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., 14 maggio 2018, n. 11683; Cass., 9 marzo 2018, n. 5660; Cass., 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass. Sez. Un., 22 settembre 2017 n. 22083, n. 22084, n. 22085; Cass. Sez. Un., 13 giugno 2016, n. 12084; Cass., 20 maggio 2016, n. 10412; Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23675; Cass., 17 ottobre 2013, n. 23585; Cass., 15 maggio 2013, n. 11621; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., Sez. Un., 18 maggio 2011, n. 10864; Cass., 12 novembre 2010, n. 22957.

⁶⁵ Su cui si vedano tra i tanti, F. AULETTA, *L'ufficio del processo*, in questa *Rivista*, 2021, pp. 241 e ss.; S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in questa *Rivista*, 2021, pp. 261 e ss.; M. L. GUARNIERI, *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione*

Esso può davvero costituire uno strumento da valorizzare al massimo e soprattutto a cui demandare tutte quelle funzioni organizzative del processo e preparatorie della decisione, in modo da liberare il giudice permettendogli di dedicarsi esclusivamente a tutte quelle attività non demandabili, ovvero l'assunzione dei mezzi istruttori e la decisione.

Ora, non va escluso che la maggiore valorizzazione dell'ufficio per il processo quale chiave di implementazione dei fattori organizzativi del processo e di ausilio per la decisione potrà anche essere svolta mediante il supporto dell'intelligenza artificiale quale strumento però impiegato sotto lo stretto controllo degli addetti⁶⁶, in un binomio inscindibile con l'essere umano e mai in sua totale sostituzione, anche perché il binomio uomo - macchina è di certo più efficiente di quello che potrebbe derivare dal solo impiego della macchina⁶⁷.

In conclusione ed anche per smussare le osservazioni svolte che potrebbero apparire in qualche modo tecnofobiche, se proprio non si volesse fare a meno dei sistemi di intelligenza artificiale e non si volesse circoscriverne l'uso al solo piano funzionale ed organizzativo del fenomeno processuale, si potrebbe al più ipotizzarne un impiego in tutte quelle attività che non incidano direttamente ed irrimediabilmente sui diritti soggettivi delle parti.

Si pensi ad esempio alla sola fase monitoria del processo di ingiunzione che, ove ipoteticamente demandata al sistema algoritmico, avrà nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione inderogabilmente affidata al giudice, un riequilibrio dell'esito automatizzato. Di certo, resterebbe comunque l'eventualità della mancata opposizione, in virtù della quale si assisterebbe alla formazione di un titolo esecutivo proveniente direttamente da un sistema di intelligenza artificiale.

Al riguardo e continuando a ragionare in termini meramente ipotetici, considerando l'oggetto del procedimento per decreto ingiuntivo e i diritti che con esso possono essere tutelati, si potrebbe considerare in via meramente sperimentale la possibilità che esso venga utilizzato nelle fattispecie relative al pagamento di una somma di denaro, solo per un valore rientrante nella competenza del giudice di pace.

Infine, e magari sfruttando quelle piattaforme *on line* già diffuse si potrebbe pensare ad una sorta di mediazione robotica, avente però all'esito del verdetto della macchina il solo fine di dissuadere dal solo punto di vista psicologico i soggetti dalla proposizione della controversia, senza prevedere particolari sanzioni se non al massimo con riguardo alle sole spese

riformato, in www.judicium.it; L. LUONGO, Le funzioni degli addetti all'ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria, in www.judicium.it

⁶⁶ Il fattore descritto ovvero della valorizzazione dei fattori organizzativi è probabilmente quello preponderante ed interagisce con altri due che parimenti sono espressione dell'idea secondo cui l'obiettivo di una giustizia più rapida ed efficiente prescinde dagli interventi riformatori sul rito, ma segue al miglioramento sul piano organizzativo e su quelli della dimensione extraprocessuale ed anche endoprocessuale.

⁶⁷ Senza trascurare poi che il totale impiego di un sistema informatico in luogo dell'uomo potrebbe avere anche pesanti ricadute in termini di occupazione.

processuali, quando le parti decidano comunque di promuovere il giudizio e l'esito sia conforme a quello fornito a monte dal sistema di intelligenza artificiale interpellato.

Ma probabilmente, resta preferibile l'opzione (solo) apparentemente tecnofobica che limiti l'impiego dell'intelligenza artificiale ai soli aspetti propriamente organizzativi del processo.

Tale via pare peraltro confermata anche dai principi guida tracciati dal d.d.l. 1146/2024 che nel riprodurre quelli delineati dal Reg. UE 2024/1689 prevedono che i sistemi algoritmici dovranno essere rispettosi dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, in una salda connotazione antropocentrica che non potrà che esplicitarsi con il permanere del potere decisionale in capo all'essere umano.

Fabio Savino

Ricercatore dell'Università degli studi di Napoli – Parthenope